

Legge regionale 21 giugno 2013 n. 12

Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali.

(B.U.R. n. 29 del 26 .06.2013, S.O. n. 1)

OMISSIS

Capo XIII

Modificazioni alla *legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3*

Articolo 75

Modificazioni all'articolo 6.

1. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), le parole: "*secondo le modalità di cui alla normativa statale*" sono sostituite dalle seguenti: "*secondo le modalità di cui agli articoli 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)*".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 3/2013, è aggiunto il seguente: "*5-bis. Per il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui al comma 5 la Regione può concedere un contributo fino ad un massimo del due per cento dell'importo delle spese ammesse a beneficio. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione del predetto contributo.*".

Articolo 76

Modificazioni all'articolo 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. n. 3/2013, è abrogato.

OMISSIS